



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 61/DIV – 9 FEBBRAIO 2026

61/323

### CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

#### GARE DEL 7 E 8 FEBBRAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 e 8 Febbraio 2026

#### 6^ GIORNATA RITORNO

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	PRO PATRIA	2-2
ALCIONE MILANO	ARZIGNANO VALCHIAMPO	1-0
L.R. VICENZA	DOLOMITI BELLUNESI	0-0
LECCO	PRO VERCELLI	0-2
LUMEZZANE	CITTADELLA	1-2
NOVARA	UNION BRESCIA	0-0
OSPITALETTO FRANCIACORTA	RENATE	1-1
PERGOLETTESE	TRENTO	1-2
TRIESTINA	INTER U23	4-1
VIRTUS VERONA	GIANA ERMINIO	0-1

##### GIRONE B

AREZZO	PIANESE	2-0
GUBBIO	CAMPOBASSO	1-0
LIVORNO	BRA	2-1
PINETO	ASCOLI	1-3
PONTEDERA	TERNANA	2-2
RAVENNA	CARPI	1-0
SAMBENEDETTESE	PERUGIA	0-1
TORRES	JUVENTUS NEXT GEN	0-3
VIS PESARO	FORLÌ	1-1
RIPOSA: GUIDONIA MONTECELIO		

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 9 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



## **GARE DEL 7 E 8 FEBBRAIO 2026**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CARPI, INTER U23, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PIANESE, PONTEDERA, SAMBENEDETTESE, TERNANA, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA € 700,00**

**ASCOLI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. danneggiato la barriera superiore ad angolatura interna del Settore Ospiti, che presentava interruzioni di continuità e avvallamenti, poiché, dall'inizio della gara e fino al termine della stessa, alcuni tifosi vi salivano sopra, stazionando in posizione eretta e saltando, causando i danni;
2. imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sulla porta;
3. lanciato, tra il 17° e il 18° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido e cinque confezioni di Caffè Borghetti vuote nel recinto di gioco, senza conseguenze e, al 94° minuto della gara, un bicchiere semipieno di liquido e tre confezioni di Caffè Borghetti vuote nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alle condotte sub 1) e sub 3) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento della barriera, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 400,00**

#### **AREZZO**

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (10% dei 1584 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 19° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:

1. dal 40° al 44° minuto del primo tempo, uno striscione non autorizzato contro le Forze dell'Ordine;
2. dal 20° al 24° minuto del secondo tempo, uno striscione non autorizzato contro le Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 300,00**

**CARPI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**UNION BRESCIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato:

1. una porta dei servizi igienici loro riservati;
2. i teloni del Settore che ne limitano la capienza che sono stati staccati unitamente ad alcuni dei loro tiranti;
3. alcuni tiranti dei teloni del Settore che ne limitano la capienza che sono stati strappati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 100,00**

**INTER U23** per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% dei 64 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 28° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

**TRIESTINA** per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 487), presenti nei Settori B, C, G, H della Curva Furlan, intonato, al 1° e al 23° minuto del primo tempo e al 18° e al 45° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in tutte le predette circostanze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE  
61/325

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CANGI FRANCESCO (PIANESE)

per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato così determinando un clima di tensione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **19 FEBBRAIO 2026**

PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall'area tecnica per avvicinarsi al monitor e, terminata la revisione, proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS ivi comprese le scuse porte dal SIG. PERACCHI al termine della gara.

**DIRIGENTI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (I INFR)**

MARIANI FABIO (RENATE)

**ALLENATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

PESTRIN MANOLO (LIVORNO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta:

1. non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto pronunciava frasi irrispettose e minacciose nei loro confronti e tentava di avere con gli stessi un contatto fisico, senza riuscirci unicamente grazie all'intervento dei dirigenti della propria squadra;
2. irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, nonostante il provvedimento di espulsione, non abbandonava immediatamente il terreno di gioco né imboccava il tunnel che conduce agli spogliatoi, rendendo necessaria, da parte dei dirigenti, l'apertura di un cancello secondario per consentire il raggiungimento degli spogliatoi; condotte tenute in occasione di una revisione FVS, così rallentando l'operato dell'Arbitro e del IV Ufficiale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

NISTICO FABIO (BRA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del SIG. PESTRIN MANOLO in quanto proferiva nei suoi confronti parole offensive. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

#### **ALLENATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

VECCHI STEFANO (INTER U23)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

GRECO ALFONSO (TORRES)

#### **PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

MASTROPIETRO LORENZO (PINETO)

A) per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva intenzionalmente dall'area tecnica, agitando in aria la cartellina e proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

B) per avere reiterato la condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, al rientro negli spogliatoi, proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa al fine di contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

#### **OPERATORI SANITARI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PADOVANI FEDERICO (RAVENNA)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, a gioco in svolgimento, lanciava un secondo pallone in campo con il chiaro intento di interferire con il gioco.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare deprecabilità.

#### **COLLABORATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

DONAZZAN NICOLA (CITTADELLA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, in occasione della rete realizzata dalla propria

squadra, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto si girava verso la panchina avversaria e poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti proferendo parole irrispettose e concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

FABBRO MICHAEL (VIRTUS VERONA)

per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, da terra, gli sferrava un calcio con il collo del piede, colpendolo ai testicoli, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

VITALE MATTIA (L.R. VICENZA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SATRIANO ANTONIO (PRO VERCELLI)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

ZAMBATARO EYOB (TORRES)

per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

DI MUNNO ALESSANDRO (PRO PATRIA)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MANETTI GIULIO  
ANGHELE LORENZO

(FORLÌ)  
(JUVENTUS NEXT GEN)

TOZZUOLO ALESSANDRO	(PERUGIA)
IANESI SIMONE	(PIANESE)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
PARIGINI VITTORIO	(SAMBENEDETTESE)
FOSSATI MARCO EZIO	(TRENTO)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(VIS PESARO)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
------------------	----------

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MURONI MATTIA	(ALCIONE MILANO)
COPPOLARO MAURO	(AREZZO)
BERNARDI EDOARDO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CAMPEDELLI RICCARDO	(BRA)
ALCIDES DIAS EDUARDO	(DOLOMITI BELLUNESI)
OLONISAKIN TAIWO HAMID	(DOLOMITI BELLUNESI)
DJANKPATA HALID	(GUBBIO)
DEME SERIGNE ABDOU	(JUVENTUS NEXT GEN)
CARRARO MARCO	(L.R. VICENZA)
DIONISI FEDERICO	(LIVORNO)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)

#### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

MENARINI FRANCESCO	(FORLÌ)
GUARNERI MATTIA	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
D'ANDREA FILIPPO	(PINETO)

#### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(ASCOLI)
PAPINI FEDERICO	(CAMPOBASSO)
CINQUEGRANO SIMONE	(INTER U23)

#### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

RAVASIO MARIO	(AREZZO)
GOBETTI NICOLO	(DOLOMITI BELLUNESI)
DI COSMO LEONARDO	(NOVARA)

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

GORI GABRIELE	(ASCOLI)
FIORDALISO ALESSANDRO	(BRA)
PANELLI TOMMASO	(CARPI)
GHEZZI ANDREA	(CITTADELLA)
RABBI SIMONE	(CITTADELLA)
BRUGNOLO RICCARDO	(DOLOMITI BELLUNESI)
CONSIGLIO LEONARDO	(DOLOMITI BELLUNESI)
LA MANTIA ANDREA	(GUBBIO)

CAVION MICHELE  
NOCE MARIO  
PANATTI MICHEL  
FILIPPIS EMILIANO  
GIUDICI LUCA  
DE FRANCESCO ALBERTO

(L.R. VICENZA)  
(LIVORNO)  
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)  
(PIANESE)  
(PRO PATRIA)  
(UNION BRESCIA)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

CIKO SEVO  
SORRENTINO LORENZO  
TONIOLO FRANCESCO  
SERRA ANTONELLO  
ZAGNONI DAVIDE  
RUFFINI LUCA  
ZALLU FRANCESCO  
DAVID ANTONIO  
FATICANTI GIACOMO  
FURLAN JACOPO  
CASALI MICHELE  
MAUCCI GIACOMO  
ANGELLA GABRIELE  
BACCHIN LUCA  
PAOLIERI LAPO  
PIRAN LEONARDO  
EUSEPI UMBERTO  
SILVESTRI TOMMASO  
MARRAS MANUEL

(ALBINOLEFFE)  
(ALBINOLEFFE)  
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
(CAMPOBASSO)  
(CARPI)  
(GIANA ERMINIO)  
(GUBBIO)  
(INTER U23)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(LECCO)  
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)  
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)  
(PERUGIA)  
(PERUGIA)  
(PONTEDERA)  
(PRO VERCELLI)  
(SAMBENEDETTESE)  
(TRIESTINA)  
(UNION BRESCIA)


**AMMONIZIONE (I INFR)**

PITOU JONATHAN HUGO  
OVISZACH ENRICO  
STRONATI RICCARDO  
MIGLIARDI FRANCESCO  
LA GUMINA ANTONINO  
ZANCHETTA MATTIA  
VERRE VALERIO  
FALL MBARICK  
MCJANNET EDWARD JOHN  
MIRANDA KEVIN PARIDE  
ANZOLIN MATTEO  
MARIANI EDOARDO

(ALCIONE MILANO)  
(ASCOLI)  
(CITTADELLA)  
(DOLOMITI BELLUNESI)  
(INTER U23)  
(INTER U23)  
(PERUGIA)  
(RENATE)  
(TERNANA)  
(TRENTO)  
(TRIESTINA)  
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere



presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 9 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani